

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2856)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1968  
(V. Stampato n. 4883)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**dal Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

**dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

**dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

**e dal Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1968*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi, sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.*

*All'articolo 2, la data del: 15 marzo 1968, è sostituita con la data del: 15 aprile 1968.*

*All'articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono sostituite con le parole: di 120 giorni.*

## ALLEGATO

*Decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 15 febbraio 1968 - Edizione straordinaria).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

## ART. 1.

La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa, limitatamente ad un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:

provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

provincia di Palermo: Balestrate, Bisacchino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;

provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonché la frazione Casa Santa in comune di Erice.

I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

## ART. 2.

Nei comuni indicati al primo comma del precedente articolo 1 i soggetti danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta libera, ai competenti uffici, entro il 15 marzo 1968.

## ART. 3.

I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente articolo 1, per ottenere il contributo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nonché l'esonero dal pagamento dei con-

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributi di cui all'articolo 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente articolo 1.

## ART. 4.

Nei comuni di cui al precedente articolo 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recupero avverrà cumulativamente con la rata di ottobre 1968.

## ART. 5.

Il limite di spesa di lire 1.500 milioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni.

## ART. 6.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni.

La maggiore somma di lire 1.675 milioni è destinata ai seguenti interventi:

sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali	L. 350 milioni
spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso . . . . .	» 550 milioni
sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte . . . . .	» 775 milioni

## ART. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano specificati nel decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, è elevata a lire 900 milioni.

## ART. 8.

L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire 130 milioni.

## ART. 9.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente articolo 7, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

## ART. 10.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario all'Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto delle spese sostenute.

## ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni.

La maggiore somma di lire 3.825 milioni è destinata ai seguenti interventi:

- a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . L. 3.100 milioni
- b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario . . . . . » 725 milioni

## ART. 12.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.

A carico di detta spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate.

## ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

- spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero . . . . . L. 100 milioni
- sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . . » 150 milioni

## ART. 14.

All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 15.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate utilizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le Commissioni elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.

Nei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate soltanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967, le Commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla Commissione elettorale mandamentale per l'esame e l'approvazione.

Le operazioni di cui al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le liste ricompile verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

La ricostituzione delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.

## ART. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1968.

## SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI —  
RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI —  
PIERACCINI — COLOMBO.

Visto: *Il Guardasigilli*, REALE.